

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1474/2018 del 14/06/2018

OGGETTO: Contratto per l'affidamento in concessione della gestione della casa rifugio per donne vittime di violenza denominata "La Casa dei Fiori di Mandorlo" - Codice C.I.G. 7439366707.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno quattordici (14) del mese di Giugno (06) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, nella persona del Dott. Giovanni Della Casa, nato a Porto San Giorgio (FM) il 29/04/1962, Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 48 del 01/12/2015, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Concedente";

- **"Associazione ON THE ROAD ONLUS"** con sede a Martinsicuro (TE), Via delle Lancette n. 27, cap. 64014, Codice Fiscale 91009900670 e Partita IVA 01950290674, nella persona del Presidente Sig. Vincenzo Castelli, nato il 20/11/1954 a Ripatransone (AP), domiciliato presso

l'Associazione, denominato nel presente atto "Concessionario" e/o
"Gestore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo
statuto sociale come da visura della Camera di Commercio di Teramo del
18/04/2018.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i
certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto
dell'art. 1, comma 1 - lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,
previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la
Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art.
1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Socio Sanitari,
Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari del
Comune di Fermo in data 28 Novembre 2016 n. 490, R.G. 1993 è stato
stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione
dell'affidatario della concessione oggetto del presente contratto,
attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle
attività di selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi
degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e sulla base

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali,

Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della

Provincia di Fermo, in data 1 Febbraio 2017 n. 29, R.G. 56, è stata

disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto alla

“ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS” di Martinsicuro (TE) con

una percentuale di ribasso unico del 1,00% sulle seguenti tariffe poste a

base di gara ai sensi dell'art. 16 del Capitolato d'Oneri, oltre IVA come

per legge, come di seguito riportato:

A) Tariffe:

COMUNI REGIONE MARCHE

TOTALE COMPLESSIVO

- 1 donna

Euro 30,00 + IVA 5%

- 1 donna con 1 minore

Euro 60,00 + IVA 5%

- 1 donna con 2 minori

Euro 80,00 + IVA 5%

- 1 donna con 3 minori

Euro 100,00 + IVA 5%

B) un prezzo complessivo pari ad Euro 14.000,00 per l'implementazione

e/o sostituzione di attrezzature ed arredi esistenti (o parte di essi),

necessari alla normale conduzione della struttura con nuovi beni (che al

termine della concessione resteranno di proprietà del comune di Fermo,

ente capofila dell'ATS XIX), come da elenco presentato in sede di gara

contenente l'indicazione relativa ai tempi e modi di realizzazione;

- che la stessa Associazione aggiudicataria ha quantificato gli oneri di

sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.Lgs.

50/2016 in € 2.000,00 (euro duemila/00), importo ricompreso nel valore

della concessione;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 8 Marzo 2017 n. 94, R.G. 161, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con propria determinazione n. 29 del 01/02/2017 (R.G. n. 56) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;

- che in data 19/04/2017 è stato stipulato il contratto di concessione Rep. n. 1412/2017 per la durata di **anni 1 (uno)**, a decorrere dalla data della stipula, con la **facoltà di rinnovo** della concessione – al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nel rapporto tra operatore ed utenti – **per un ulteriore anno**, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati dal predetto contratto, se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente, subordinato alla verifica delle condizioni indicate all'art. 2 del Capitolato d'Oneri;

- con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari n. 178 del 03/04/2018, R.G. n. 549 si è preceduto **al rinnovo per un ulteriore anno** dell'affidamento della concessione della gestione della casa rifugio per donne vittime di violenza denominata "La Casa dei Fiori di Mandorlo" al gestore "ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS" di Martinsicuro (TE) per l'importo di Euro 182.259,11, importo poi rettificato in Euro 180.908,61 con successiva

Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari n. 261 del 09/05/2018, R.G. n. 804 ;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Teramo (come da visura ordinaria del 18/04/2018 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V2850480 del 18/04/2018);
- comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, rilasciata dal Ministero degli Interni – Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot. n. PR_TEUTG_0024525_20180508;
- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 26/07/2018);
- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 18/04/2018 numero: 1691277/2018/R);
- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Fermo in data 27/04/2018);
- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (visura del 18/04/2018);
- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria (Agenzia dell'Entrate di Teramo – Ufficio Territoriale di

Giulianova protocollo n. 20448 del 02/05/2018);

- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego della

Provincia di Teramo, protocollo n. 19355 del 22/05/2018;

- che il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 23/05/2018

circa la composizione societaria;

- che il Concessionario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la

“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità

all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che il Concessionario ha provveduto ad indicare con lettera in data

23/05/2018 le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il presente contratto ha

per oggetto la concessione della gestione della Casa Rifugio denominata

“*La Casa dei Fiori di Mandorlo*”, struttura di accoglienza per donne sole

o con minori vittime di violenza, nel rispetto degli standard e dei requisiti

previsti dalla legge della Regione Marche n. 32 dell'11/11/2008

(*“Interventi contro la violenza sulle donne”*).

Trattasi di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e seguenti del Codice dei Contratti (CPV 85311000-2 *Servizio di assistenza sociale con alloggio*).

La Casa Rifugio ha la sede presso una struttura di proprietà di un Comune compreso nel territorio provinciale di Fermo. L'indirizzo della Casa Rifugio deve essere protetto e segreto.

Gli oneri relativi al pagamento del canone di locazione, delle utenze e degli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

Tutte le attività richieste nel Capitolato d'Oneri e nel presente contratto devono essere effettuate dal concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale, nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel Capitolato e nel presente contratto.

Il Gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato d'Oneri, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica, dall'elenco dei beni per l'implementazione e/o sostituzione di attrezzature e arredi esistenti presentato in sede di gara .

I sopra richiamati documenti sono depositati nel fascicolo del Settore

Servizi Socio Sanitari, Attività produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari. Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Capitolato d'Oneri (Allegato "A"), firmato digitalmente.

Al Concessionario vengono riconosciuti:

a – il diritto di gestione della Casa Rifugio "*La Casa dei Fiori di Mandorlo*";

b – il diritto di introitare le rette a carico dei Comuni di residenza degli utenti;

c – il diritto a percepire dal Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, il contributo annuo onnicomprensivo di € 47.209,11.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione ha la **durata di 1 (uno) anno** a decorrere dal 19 Aprile 2018.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il presente contratto decade di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune. Il concessionario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino alla individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio ovvero alla strutturazione di un nuovo modello gestionale del servizio.

Art. 4 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE. Il concessionario ha offerto in sede di gara quanto segue:

- **una percentuale di ribasso unico dell'1% (unovirgolazero per cento)**

sulle tariffe poste a base di gara di cui all'art. 16 del Capitolato d'Oneri,

oltre IVA come per legge:

- Tariffe:

COMUNI REGIONE MARCHE	TOTALE COMPLESSIVO
-----------------------	--------------------

- 1 donna	Euro 30,00 + IVA 5%
-----------	---------------------

- 1 donna con 1 minore	Euro 60,00 + IVA 5%
------------------------	---------------------

- 1 donna con 2 minori	Euro 80,00 + IVA 5%
------------------------	---------------------

- 1 donna con 3 minori	Euro 100,00 + IVA 5%
------------------------	----------------------

- un prezzo complessivo pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) per l'implementazione e/o sostituzione di attrezzature e arredi esistenti (o parte di essi), necessari alla normale conduzione della struttura con nuovi beni presentato in sede di gara, **che al termine della concessione resteranno di proprietà del Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX; tale importo è computato solo per il primo anno della concessione;**

- oneri per la sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016, quantificati dal concessionario in € 2.000,00 (euro duemila/00), importo ricompreso nel valore della concessione.

Le parti danno atto che, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità della concessione (es. cauzione, comunicazioni ANAC, spese contrattuali, ecc.), l'importo complessivo presunto della presente concessione per la durata di un anno ammonta complessivamente **ad € 180.908,61** (diconsi euro centottantamilanovecentootto/61), così determinato:

- **€ 133.699,50** (euro centotrentatremilaseicentonovantanove/50), oltre

IVA, quale importo stimato delle rette a carico dei Comuni di residenza degli utenti (determinato applicando il ribasso dell'1% offerto dal concessionario sull'importo a base di gara di € 135050,00);

- € 47.209,11 (euro quarantasettemiladuecentonove/11) quale contributo annuo in conto gestione a carico del Comune di Fermo, ente capofila.

Art. 5 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di:

- riscuotere ed incamerare le rette a carico dei Comuni di residenza degli utenti ospiti della Casa Rifugio secondo le tariffe riportate all'art. 16 del Capitolato d'Oneri con l'applicazione del ribasso dell'1% (uno per cento) offerto dal concessionario in sede di gara;

- percepire annualmente un contributo dal Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, non soggetto a rivalutazione monetaria, pari a complessivi € 47.209,11, che sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura in due rate, di cui una anticipata, successivamente alla stipula del presente contratto, e l'altra rata posticipata (al 31 Agosto 2018).

Con tale corrispettivo, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione in parola, ivi compresi gli oneri finanziari necessari per il pagamento del canone di locazione, delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria a totale carico dello stesso concessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto dal pagamento del contributo e dallo sfruttamento economico della gestione del servizio della Casa Rifugio, nei limiti specificati dal Capitolato d'Oneri.

Si intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi.

Art. 6 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Concessionario ha comunicato, con nota del 21/05/2018, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto di concessione, accessi presso:

- la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone , Agenzia n. 1 di San Benedetto del Tronto (AP), Codice IBAN: IT16X0876924400000030100158;

- la Banca Popolare Etica Soc. Cooperativa per Azioni, Agenzia di Ancona (AN), Via I° Maggio n. 20, Codice IBAN: IT91D0501802600000011145661;

- la Banca Prossima S.p.A., Agenzia di Milano (MI), Piazza Paolo Ferrari n. 10, Codice IBAN: IT54T0335901600100000073603;

- POSTE ITALIANE S.P.A., Agenzia di Martinsicuro (TE), Via

Piemonte n. 13, Codice IBAN:IT57J0760115300000047034640;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. Il Concessionario provvederà, altresì, a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto,

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita con le modalità e nel rispetto

dell'art.106 – comma 13 - del D.lgs. n. 50/2016, i cessionari del credito

sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 7 - GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi

contrattuali assunti, ha stipulato polizza fidejussoria n. 731145384 del

10/04/2017 e successive Appendici di Dichiarazione n. 600615448 del

18/04/2017 e di Variazione n. 650332289 del 24/05/2018, rilasciate dalla

ALLIANZ Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Giulianova (TE) per

l'importo di Euro 18.091,00 (Euro diciottomilanovantuno/00).

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza assicurativa R.C.T./RCO, n.

119149018/3 Atto di variazione del 31/03/2017, della UnipolSai

Assicurazioni S.p.A., Agenzia n. 1/33526 di Ascoli Piceno (AP) ai sensi

dell'art. 13 del Capitolato d'Oneri.

Art 8 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare i servizi connessi alle attività oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. Il Concessionario deve eseguire la gestione secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, nell'offerta tecnica ed economica. Il Concessionario, in particolare, si obbliga ad eseguire le prestazioni offerte in sede di gara.

Art. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. La gestione complessiva della Casa Rifugio dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con il personale richiesto nel Capitolato d'Oneri ed eventuali volontari. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti del Concedente, nell'ambito della gestione e del funzionamento della Casa Rifugio.

E' vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel Capitolato d'Oneri.

Il concessionario ha stipulato apposito contratto di locazione con il Comune proprietario dell'immobile destinato ad ospitare la Casa Rifugio.

Sono a carico del concessionario sia il pagamento del canone di locazione, sia le utenze, oltre alla spese di manutenzione ordinaria.

Sono a carico del concessionario, quindi, i costi delle utenze relative a energia elettrica, gas riscaldamento, servizio idrico integrato (acquedotto,

	depurazione e fognatura) e smaltimento rifiuti. Con l'assunzione	
	integrale delle utenze il Concessionario deve provvedere, a propria cura e	
	spese, al pagamento di tutti gli oneri relativi ai consumi.	
	La Casa Rifugio nel suo complesso dovrà essere gestita e mantenuta	
	osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, come	
	previsto all'art. 23 del Capitolato d'Oneri.	
	Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle	
	attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione,	
	che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla a	
	pretendere dal Comune di Fermo. Nessuna attrezzatura consegnata dal	
	Comune di Fermo potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.	
	Le attrezzature e arredi offerti in sede di gara resteranno, al termine della	
	concessione, di proprietà del Comune di Fermo, senza che il	
	Concessionario abbia nulla a pretendere. Il Concessionario non potrà in	
	ogni caso manomettere gli impianti e qualsiasi altro elemento di carattere	
	strutturale.	
	Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico, per tutto il	
	periodo della durata della concessione, alla manutenzione ordinaria della	
	Casa Rifugio, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli arredi e delle	
	aree libere di propria pertinenza.	
	In particolare, in relazione alla manutenzione ordinaria, dovrà	
	ottemperare agli obblighi previsti all'art. 25 del Capitolato d'Oneri.	
	Art. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico del	
	Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX:	
	- interventi di manutenzione straordinaria;	

- il pagamento al concessionario del contributo annuo onnicomprensivo di € 47.209,11.

Il Concedente, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione della Casa Rifugio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune, e del rispetto di quanto definito nel Capitolato d'Oneri e di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

Art. 12 CONTESTAZIONE DI INADEMPIENZE E PENALI. Per quanto riguarda le modalità per la contestazione di inadempienze contrattuali e l'applicazione di penali si fa espresso rinvio all'art. 29 del Capitolato d'Oneri.

Art. 13 – CESSIONE E REVOCA D'UFFICIO, Secondo quando stabilito dall'art. 176 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, la concessione cessa quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall'art. 176 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può risolvere il contratto, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;

b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;

c) per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal Capitolato di Gestione, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;

d) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per

	qualsiasi causa o motivo;	
	e) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;	
	f) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;	
	g) ritardo nel pagamento del costo delle utenze di oltre 90 giorni;	
	h) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto del contratto;	
	i) violazione al divieto di cessione del contratto, salvo i casi espressamente previsti dalle norme e dal Capitolato di Gestione;	
	j) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.	
	Prima di procedere, il Comune intimerà al Concessionario di adempiere, mediante raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.	
	Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.	
	In caso di risoluzione non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo.	
	Art. 15 - MODIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE. Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs.	

50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

Art. 16 - SICUREZZA. Il Concessionario é obbligato, durante la gestione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al Concessionario.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi; si da atto che la spesa relativa ai diritti di segreteria è stata calcolata con la riduzione del 50% ai sensi della Tabella D – punto 9, allegata all'art. 40 della L. n. 604/62, trattandosi di ONLUS.

Art. 21 - REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione

oggetto del presente contratto é sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa; si da atto che il presente contratto é esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 460/97 trattandosi di ONLUS.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n.20 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente all'allegato "A" .

IL CONCEDENTE: Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari – Dott. Giovanni Della Casa (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: Associazione ON THE ROAD ONLUS - II

Presidente Sig. Vincenzo Castelli (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra
(firmato digitalmente)